



Organi di Giustizia

TRIBUNALE FEDERALE
Avv. Luigi Musolino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32.488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 9/17

Dec. n. 1/18

Il giorno 10 gennaio 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Massimo Bottari - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

BALLETTI Oscar, nato il 26.09.1985 a Piacenza (PC) e residente a Corte Brugatella (PC) alla via Ponte, n.8, tesserato e licenziato FMI con il M.C. "G.S. FIAMME ORO" con tessera n. 18013688 e licenza Fuoristrada Elite

Enduro n. B01261, elettivamente domiciliato presso l'avv. Andrea Cuminetti, con studio in Piacenza alla via Roma n. 99, indirizzo di posta elettronica: cuminetti.andrea@ordineavvocatipec.it;

incolpato di:

“violazione dell'art.1 del Regolamento di Giustizia, e ciò, in quanto, nel corso della gara di campionato assoluti d'Italia Enduro, svoltasi il 10 settembre 2017 a Trichiana (BL), aggrediva il conduttore Gianluca MARTINI in due occasioni: alle ore 8:30, all'inizio della speciale Enduro test, con uno schiaffo sul casco e, successivamente, nel trasferimento dall'Enduro test al parco chiuso, lo strattonava prendendolo per il casco e sferrandogli due pugni tenendo ferma la mentoniera.”.

Svolgimento del processo

Con atto di deferimento del 25.10.2017 il Procuratore Federale disponeva il deferimento di BALLETTI Oscar al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Con decreto ex art. 87 R.d.G. del 27.10.2017, veniva disposta la citazione del predetto deferito all'udienza del 28 novembre 2017, trattazione differita al 6 dicembre con provvedimento regolarmente notificato.

All'udienza del 6 dicembre, presente il deferito assistito dall'avv. Andrea Cuminetti, il Presidente del Tribunale Federale dichiarava aperto il dibattimento.

In pari data venivano esaminati i testi Rossi Cristian, Necchi Martina e Guerci Giovanni, mentre alla successiva udienza del 10 gennaio 2018 erano chiamati a testimoniare Martini Gianluca e Philippaerts Deny.

Il deferito Balletti Oscar era ammesso a rilasciare dichiarazioni spontanee e il Procuratore Federale rinunciava all'escussione degli ultimi due testi in lista, Belloni Pasquinelli Gianni e Bocaletti Marco, presenti esclusivamente in occasione dell'episodio avvenuto in partenza di gara.

A seguito della chiusura del dibattimento, e in sede di discussione finale, il Procuratore federale chiedeva applicarsi la sanzione inibitoria di mesi 6

(sei) di ritiro della licenza; la difesa assoluzione dall'illecito disciplinare per insussistenza dei fatti in addebito.

Il Presidente del Tribunale federale, sentite le conclusioni delle parti, in esito alla Camera di Consiglio dava lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione in giorni 30.

Motivazione

Al vaglio delle risultanze dibattimentali, emerge la responsabilità inequivocabile del Balletti ancorché limitatamente al primo episodio indicato in rubrica, verificatosi alla partenza dell'Enduro test, mentre non sussistono elementi di certezza sull'accaduto a fine gara descritto in capo unico di incolpazione.

In relazione ai fatti avvenuti in corrispondenza della fettuccia di terreno che accede alla fotocellula situata all'inizio del tracciato, e secondo versione conformemente resa da tutti i testi, era vicendevole intendimento manifestato da entrambi i piloti Martini e Balletti, posizionarsi secondo ordine di partenza più propizio a mettere pressione al preceduto durante il tragitto di gara.

Ad un primo scambio di battute verbali, è seguito lo schiaffo rifilato dal deferito sul casco del Martini: riferisce in proposito il teste Philippaerts Deny, (come Gianluca Martini ugualmente tesserato con il M.C. "SEBINO"), di aver visto lo schiaffo, quantunque non gli fosse sembrato "un gesto fatto con violenza".

Necchi Martina, tesserata FMI e compagna del Balletti, anche lei presente, ha affermato che nell'intento di posizionarsi l'uno dietro all'altro sulla fettuccia, i due piloti erano venuti a contatto toccandosi con il paramano, avendo il Balletti di contesto assestato un "puffetto" sul casco del Martini in segno di accettazione della sfida a "farsi avanti".

Infine in sede di dichiarazioni spontanee, il Balletti ha inteso elevare a scusante del "puffetto", (colpo di moderata entità arrecato a mano aperta sul casco del Martini), il nervosismo che sarebbe stato indotto dalle ripetute provocazioni verbali subite.

La ricostruzione dell'accaduto emersa in dibattimento trova sufficienti

elementi di corroborazione documentale, a disamina dell'annotazione riportata nel rapporto di gara a firma del commissario Scanferla, cui ha fatto seguito la tempestiva segnalazione inviata da Gianluca Martini alla FMI con missiva e-mail del 12 settembre 2017, non indotta dalla prospettiva di conseguire un indebito vantaggio sportivo, visto il risultato già conseguito.

Peraltro, le dichiarazioni spontanee rese dal deferito in dibattimento, non assurgono più che a elemento confermativo di un episodio già chiarito nei contorni essenziali, dato che quand'anche il gesto del Balletti fosse stato indotto o provocato, il comportamento si renderebbe comunque censurabile dal punto di vista della condotta non conforme ai principi di lealtà sportiva enunciati all'art. 1 R.d.G..

Non essendo intervenute le scuse da parte del Balletti al Martini, quanto accertato non consente la concessione delle circostanze di cui all'art. 45 R.d.G., non essendo dato di considerare con favore il comportamento tenuto dall'incolpato nel corso del procedimento.

Rispetto al secondo episodio descritto in rubrica, avvenuto durante la fase di trasferimento al parco chiuso, i fatti non emergono con altrettanta chiarezza, avendo il Martini ribadito in sede dibattimentale che il Balletti, sceso dalla moto, lasciata sulla sinistra del percorso lungo il tratto del sottobosco, si sarebbe rivolto al denunciante chiedendogli di scendere dal veicolo di gara.

In un secondo momento, e solo dopo che l'invito a scendere dalla moto veniva colto dal Martini, il Balletti lo avrebbe repentinamente afferrato per la mentoniera, colpendolo con dei pugni.

Vi è che il teste Philippaerts ha altrimenti riferito di aver visto, transitando lungo il tragitto di collegamento che accede al parco chiuso, il Balletti e il Martini, entrambi in sella alle rispettive moto di gara fermi in carreggiata, con il Balletti che teneva afferrato per la mentoniera il Martini.

Il teste Rossi, tesserato, direttore tecnico del gruppo sportivo Fiamme Oro e commissario tecnico del settore Enduro FMI, ha dichiarato di come all'interno del parco chiuso il Martini prima e il Balletti poi, si fossero limitati a raccontargli di aver avuto una "discussione", che esso Rossi avrebbe

consigliato ai piloti di dirimere con una “stretta di mano”.

Secondo una ulteriore rappresentazione dei fatti fornita dal teste Guerci, (supporter del Balletti non tesserato il quale si stava recando a piedi alla zona di parcheggio per ritirare la macchina dopo aver assistito alla gara), il Balletti si sarebbe fermato, avrebbe appoggiato la moto ad un albero e si sarebbe diretto verso il boschetto ad espletare bisogni fisiologici, venendo avvicinato e poi spintonato dal sopravveniente Martini, riconosciuto a distanza dai “colori della moto”.

In definitiva, la versione del denunciante Martini sull'accaduto di fine gara, non appare coerente rispetto alle deposizioni rese dagli altri testimoni, rendendosi insufficiente da sola a consentire una attendibile ricostruzione dei fatti.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono pare congruo irrogare a BALLETTI Oscar la sanzione del ritiro della licenza per mesi 1 (uno) per violazione accertata dell'art. 1 R.d.G. in relazione ai soli fatti accaduti prima della gara, non essendo ragguagliati elementi di fatto sufficienti per ascrivere al deferito anche l'episodio del post gara.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 29, 45.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, ritenuta provata la violazione dell'art. 1 del R.d.G. in relazione al 1° episodio verificatosi in data 10.09.2017 in Trichiana (BL) alle ore 8:30 all'inizio della prova speciale dell'Enduro test, dichiara :


BALLETTI Oscar, nato il 26.09.1985 a Piacenza (PC) e residente a Corte Brugnatella (PC) alla via Ponte, n. 8, tesserato e licenziato FMI con il M.C. “G.S. FIAMME ORO” con tessera n. 18013688 e licenza Fuoristrada Elite Enduro n. B01261,


responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione sanzione del ritiro della licenza per mesi 1 (uno), con fine pena il 9 febbraio 2018.

Diversamente si ritiene di doverlo assolvere per il 2° episodio che si sarebbe

verificato nel trasferimento dall'Enduro test al parco chiuso, non essendo raggiunta la prova della colpevolezza del deferito.

Depositata il 19 gennaio 2018

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Il presente provvedimento sia comunicato a :

Balletti Oscar;
Avv. Andrea Cuminetti;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale F.M.I.;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Licenze F.M.I.;
Ufficio Tesseramento F.M.I.;
Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
Co. Re. Lombardia;
Motoclub di appartenenza del medesimo;
Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.